Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 68

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Lunedì, 16 marzo 1970** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 16 MARZO 1970:

MINISTERO DELLE FINANZE

Dazi applicabili dal 1° giugno 1967 al 31 dicembre 1967 all'importazione di talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli (Regolamento C.E.E. n. 160/66).

(778-779-1306-1307-1379-1544)

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 68 DEL 16 MARZO 1970:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle deduzioni alle tariffe di reddito dominicale del nuovo catasto terreni della provincia di Brescia.

(1999)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Il Presidente della Repubblica, con suo decreto del 30 ottobre 1969, su proposta del Ministro per l'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoelencate, in riconoscimento delle azioni coraggiose a fianco di ciascuna indicate.

Medaglie di bronzo:

GENOVESE Giovanni, carabiniere, 14/15 gennaio 1968 in Poggioreale (Trapani).

Mentre si prodigava generosamente nelle rischiose operazioni di soccorso agli abitanti di un centro devastato da violenti movimenti tellurici, veniva travolto dal crollo di macerie pericolanti riportando gravi ferite. Nobile esempio di coraggio, di abnegazione e di elevato senso del dovere.

CAMPANOZZI Michelarcangelo, tenente dei carabinieri, 14/23 gennaio 1968 - Sicilia occidentale.

Con generoso sprezzo del pericolo ed elevato senso del dovere, non esitava ad addentrarsi, insieme ai propri dipendenti, in centri gravemente devastati da violenti movimenti tellurici prodigandosi, con altruistico e infaticabile slancio, nelle difficili operazioni di soccorso.

SUBRANNI Antonio, tenente dei carabinieri, 14/30 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

In occasione di violenti movimenti tellurici, affrontava volontariamente notevoli rischi per recarsi, in proibitive condizioni di tempo e di luogo, a richiedere i primi soccorsi. Dava successivamente, per più giorni, valido contributo di abnegazione, di coraggio e di dedizione al dovere in rischiose operazioni in favore delle popolazioni colpite dall'immane disastro.

GULISANO Giuseppe, brigadiere dei carabinieri, 14/30 gennaio 1968 in Gibellina (Trapani).

Al comando dei propri dipendenti, si prodigava, con altruistico slancio ed infaticabile generosità, nelle rischiose operazioni di soccorso agli abitanti di un centro devastato da un disastroso movimento sismico contribuendo validamente ad alleviare le gravi sofferenze della popolazione colpita.

RUBUANO Antonino, brigadiere dei carabinieri, 14/30 gennaio 1968 in Poggioreale (Trapani).

In occasione di un disastroso movimento sismico, si addentrava, insieme ai propri dipendenti, in un centro gravemente devastato, offrendo valido contributo alle rischiose operazioni di soccorso e di evacuazione della popolazione colpita.

RANAURO Igino, vice brigadiere dei carabinieri, 14/30 gennaio 1968 in Salaparuta (Trapani).

In occasione di un violento movimento tellurico si prodigava, insieme ai propri dipendenti, per assicurare l'evacuazione di un centro colpito accorrendo quindi, al verificarsi di improvvise ulteriori scosse sismiche, dove più ingenti erano i danni e maggiori i pericoli per soccorrere persone travolte dal crollo di edifici.

ZILLI Antonio, vice brigadiere dei carabinieri, 14/30 gennaio 1968 in Montevago (Agrigento).

Animato dalla generosità del suo impulso e da elevato senso del dovere accorreva, al comando dei propri dipendenti, in zone devastate da un violento cataclisma sismico prodigandosi, con abnegazione e coraggio, in rischiosi interventi di soccorso alla popolazione colpita.

MORETTI Vittorio, caporale paracadutista, il 27 dicembre 1968 in Pisa.

Scorto un uomo dibattersi nelle acque di un fiume, si tuffava coraggiosamente in soccorso dello sventurato riuscendo, nonostante una frattura riportata nell'intervento, a trarre il pericolante in salvo alla riva.

CAVERZASIO Augusto, il 6 gennaio 1969 in Mesenzana, località « Malpensata » (Varese).

Scorto un veicolo precipitare e prendere immediatamente fuoco, non esitava ad accorrere sul luogo del disastro riuscendo, con generoso sprezzo del pericolo, ad estrarre uno dei piloti dal relitto in fiamme.

(1712)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 novembre 1969, n. **1204**.

Modificazione allo statuto della « Fondazione Pietro Amatori per premi ai migliori allevatori di bestiame », con sede in Cupramontana.

N. 1204. Decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene modificato l'art. 3 dello statuto della « Fondazione Pietro Amatori per i premi ai migliori allevatori di bestiame », con sede in Cupramontana.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 5. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1969, n. **1205**.

Autorizzazione al fondo pensioni per il personale del Banco di Roma ad acquistare una porzione di immobile.

N. 1205. Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il fondo pensioni per il personale del Banco di Roma viene autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 145.000.000 la porzione di immobile costituita dai primi cinque piani soprastanti al piano terra e dalle cantine al piano interrato, annesse agli appartamenti dei singoli piani, sito in Milano alla via Monte Velino n. 24, di proprietà dell'« Impresa Nardio - società in accomandita semplice di Lanza Tana & C. », con sede in Milano, a distinguersi nel N.C.E.U. di Milano al foglio 12, zona censuaria 2, come da rogito per notaio dottor Danilo Cipollone del 29 maggio 1967, repertorio n. 207259.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 4. — CARUSO

LEGGE 19 febbraio 1970, n. **75**.

Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Il Ministro per la difesa ha facoltà, in tempo di pace, di concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« L'opera di cui all'articolo precedente si considera validamente prestata nel quadro dei programmi di assistenza tecnica previsti da accordi bilaterali, o attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e d'intesa con esso, ovvero previsti da organismi ed enti internazionali riconosciuti dallo Stato italiano.

L'opera stessa si considera altresì validamente prestata nel quadro di programmi di cooperazione tecnica previsti da associazioni, organismi od enti che abbiano istituzionalmente lo scopo di operare nel quadro della assistenza tecnica o di organizzare il servizio volontario civile, sempre che tali programmi siano riconosciuti idonei con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Tale riconoscimento può essere dato soltanto per programmi che precisino il personale utilizzabile e il trattamento giuridico ed economico riservato al medesimo nei Paesi di destinazione, trattamento che dovrà essere conforme alle convenzioni o alle consuetudini internazionali in materia di servizio volontario civile in favore dei Paesi in via di sviluppo ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Le lauree, i diplomi e le qualifiche professionali e di mestiere, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense dal servizio, le modalità di assistenza e di controllo del servizio prestato verranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quelli per gli affari esteri, per la pubblica istruzione e per l'interno.

I Paesi di destinazione, le associazioni, gli organismi e gli enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile di cui al secondo comma del precedente articolo 2, le modalità di selezione e di addestramento in patria verranno determinati con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quelli per la difesa, per la pubblica istruzione e per l'interno ».

Art. 4.

Fatte salve le prioritarie esigenze della difesa nazionale, il numero complessivo dei rinvii e delle successive dispense, di cui al precedente articolo 3, sarà determinato sulla base delle disponibilità di inquadramento nei programmi di assistenza e di cooperazione tecnica di cui al precedente articolo 2, tenendo conto dei limiti di spesa fissati dal successivo articolo 10.

Art. 5.

L'articolo 4 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è sostituito dal seguente:

« Per essere ammessi a fruire del rinvio i giovani dovranno, entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del loro contingente o scaglione, presentare domanda documentata al Ministero della difesa. Il Ministro per la difesa, d'intesa con il Ministro per gli affari esteri, giudica ogni domanda dopo aver esaminato i titoli ed i requisiti del richiedente ed accertato che le condizioni dell'opera da prestarsi all'estero rispondano ai criteri informatori di un servizio volontario civile in favore di un Paese in via di sviluppo. Entro sei mesi dall'accoglimento della domanda i giovani debbono raggiungere il Paese di destinazione ed iniziarvi le loro prestazioni.

Per ottenere la dispensa dal servizio di leva gli interessati debbono presentare domanda al Ministero della difesa entro il trentesimo giorno dal compimento dell'opera in base a cui è stato accordato il rinvio, allegando la documentazione comprovante il servizio prestato ».

Art. 6.

Tra l'articolo 4 e l'articolo 5 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

« Art. 4-*bis*. — I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi di assistenza tecnica, attuati dal Governo italiano nell'interesse di un Paese in via di sviluppo e di intesa con esso, godono di regola del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto a carico del Governo beneficiario; eccezionalmente, del trattamento stabilito, a totale o parziale carico del Governo italiano, con apposito decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro.

I volontari che prestano la loro opera nel quadro dei programmi promossi da organismi ed enti internazionali, ovvero dalle associazioni, organismi ed enti di cui al precedente articolo 2, secondo comma, godono del trattamento economico, previdenziale ed assistenziale previsto nel contratto di lavoro o di impiego. Tale trattamento potrà essere eccezionalmente integrato, a carico del Governo italiano, secondo la procedura prevista nel precedente comma.

I contratti relativi a ciascun volontario devono espressamente menzionare tale sua qualifica od altra equipollente ed essere convalidati dal Ministero degli affari esteri ».

Art. 7.

Tra l'articolo 5 e l'articolo 6 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, è inserito il seguente:

« Art. 5-*bis*. — I giovani che svolgono opera di servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 1 della presente legge hanno diritto alla conservazione del posto di lavoro secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 303, relative ai lavoratori chiamati alle armi per servizio di leva ».

Art. 8.

I programmi di collaborazione di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 380, possono prevedere l'utilizzazione dei giovani di cui all'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 1 della presente legge, per lo svolgimento di compiti di sviluppo comunitario, di istruzione, di assistenza tecnica, di assistenza igienico-sanitaria e sociale e di addestramento professionale.

Il trattamento economico, previdenziale e assicurativo dei predetti giovani, ai quali non siano applicabili le disposizioni della legge 28 marzo 1968, n. 380, è regolato a norma del precedente articolo 6.

Art. 9.

Il Ministro per gli affari esteri raccoglie e coordina informazioni e dati concernenti i programmi di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, modificato dall'articolo 2 della presente legge; fornisce ai giovani interessati, avvalendosi della collaborazione delle associazioni, organismi ed enti di cui al predetto articolo 2, ogni utile indicazione sui programmi medesimi; li assiste ai fini della documentazione richiesta a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1967, n. 1323.

Nell'espletamento dei compiti affidatigli, il Ministro per gli affari esteri è assistito da una commissione composta da rappresentanti delle Amministrazioni degli affari esteri, della pubblica istruzione, dell'interno e della difesa, nonché da due rappresentanti di associazioni, organismi ed enti di assistenza tecnica e di servizio volontario civile, scelti dal Ministro per gli affari esteri.

Il Ministro per gli affari esteri, sentita la commissione di cui al comma precedente, può concedere contributi alle associazioni, organismi ed enti i cui programmi siano stati riconosciuti idonei alla preparazione dei volontari.

Art. 10.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di lire 400 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, in aggiunta agli stanziamenti di cui all'articolo 9 della legge 28 marzo 1968, n. 380.

A tale onere si provvede per l'anno finanziario 1970 con riduzione del capitolo numero 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — GUI — MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 19 febbraio 1970, n. **76.**

Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per tutti i lavori appaltati, concessi o affidati prima dell'entrata in vigore della presente legge, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, per la parte di lavori eseguita dal 1° gennaio 1969 fino all'ultimazione, quando l'Amministrazione riconosca che il costo relativo a tale parte è aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione della offerta.

Sono fatte salve le precedenti disposizioni per la parte di lavori eseguita fino al 31 dicembre 1968.

Quando manchi una precedente domanda di revisione, la stessa deve essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, o entro la data della firma del certificato di collaudo, se questa avvenga successivamente al predetto termine di tre mesi.

Art. 2.

Per i lavori appaltati, concessi o affidati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi, di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, è ammessa, per tutta la durata della esecuzione e fino all'ultimazione dei lavori, quando l'Amministrazione riconosca che il costo complessivo dell'opera è aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla presentazione dell'offerta.

Art. 3.

Le norme dei precedenti articoli si applicano a tutte le amministrazioni o aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, esclusa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, agli enti locali ed agli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dei capitoli di bilancio relativi ai lavori oggetto della revisione.

A tal fine la quota a disposizione per imprevisti, determinata in sede di progettazione ai sensi delle norme vigenti, deve essere incrementata in misura adeguata ai possibili oneri derivanti dalla revisione dei prezzi.

Art. 5.

Sono fatte salve tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, come modificato con legge 9 maggio 1950, n. 329, della legge 23 ottobre 1963, n. 1481 e della legge 17 febbraio 1968, n. 93, che non siano incompatibili con le norme della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — NATALI — RESTIVO — COLOMBO — GASPARI — VALSECCHI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **77.**

Richiamo alle armi di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Aeronautica militare nell'anno 1970.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 103 del regio decreto-legge 3 febbraio 1938, n. 744, recante norme sul reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, nonchè sullo stato dei sottufficiali dell'Aeronautica, convertito, con modificazioni, nella legge 16 febbraio 1939, n. 468;

Visto l'articolo 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, concernente leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, recante norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso dell'anno finanziario 1970 possono essere richiamati alle armi, per esigenze speciali e per istruzione, n. 1352 sottufficiali in congedo e n. 9972 graduati e militari di truppa in congedo illimitato di tutti i ruoli e categorie dell'Aeronautica militare, purchè ancora soggetti ad obblighi militari.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascun Comando di regione aerea, il numero dei militari da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I militari da richiamare ai sensi del presente decreto, riceveranno apposita comunicazione personale nella quale saranno indicati il giorno in cui dovranno presentarsi e l'ente o reparto di destinazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

GUI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio* n. 7. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. **78.**

Modifica dell'art. 1 del regolamento concernente il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1961, n. 300 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1965, n. 1156.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 aprile 1957, n. 235;

Visto il regolamento di esecuzione alla legge predetta approvato con decreto presidenziale 20 gennaio 1961, n. 300;

Visto il proprio precedente decreto 3 settembre 1965, n. 1156 che ha sostituito l'art. 1 del regolamento sopra citato;

Udito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Articolo unico

L'articolo 1 del regolamento concernente il prelievo di parte di cadavere a scopo di trapianto terapeutico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 settembre 1965, n. 1156 è sostituito dal seguente:

« Ai sensi e per gli effetti della legge 3 aprile 1957, n. 235, modificata con la legge 2 aprile 1968, n. 519 è ammesso il prelievo delle seguenti parti di cadavere:

1) bulbi oculari, loro parti e annessi;
2) reni e loro parti;
3) ossa e superfici articolate;
4) muscoli e tendini;
5) vasi sanguigni;
6) sangue;
7) nervi;
8) cute;
9) midollo osseo;
10) aponeurosi;
11) dura madre;
12) cuore e sue parti;
13) polmoni e loro parti;
14) ghiandole esocrine ed endocrine con esclusione di quelle della sfera sessuale e della procreazione;
15) vescica ed ureteri;
16) segmenti del canale digerente.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 febbraio 1970

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *marzo* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 12. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1970.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera del comune di Pontecagnano-Faiano.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Salerno per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 dicembre 1966, ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la fascia costiera del territorio comunale di Pontecagnano-Faiano;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Pontecagnano-Faiano (Salerno);

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, estendendosi dal fiume Picentino al fiume Tusciano, costituisce un unico arenile diviso da un'ininterrotta pineta dalla nuova strada litoranea Salerno-foci del Sele, dalla quale, in alcuni punti, si godono scorci panoramici sulla costa verso Salerno da un lato e dall'altro fin verso la punta di Ogliastro, mentre l'interno è un continuo susseguirsi di punti di vista, accessibili al pubblico, sulla ubertosa e fertilissima campagna;

Decreta:

La zona costiera sita nel territorio del comune di Pontecagnano-Faiano (Salerno) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: mare Tirreno, fiume Picentino — strada ferrata

Salerno-Battipaglia — comuni di Montecorvino Rovella e Battipaglia. Dal vincolo stesso s'intendono esclusi i 1000 m. demaniali marittimi siti sulla sinistra della foce del fiume Picentino.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Salerno.

La soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Pontecagnano-Faiano provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1970

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
LIMONI

Il Ministro per la marina mercantile
V. COLOMBO

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Salerno

Verbale n. 25

L'anno millenovecentosessantasei, il giorno diciannove dicembre, alle ore dieci, nella sede della provincia, previa convocazione nei modi di legge, si è riunita la commissione provinciale di Salerno per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

(*Omissis*).

6) PONTECAGNANO-FAIANO - Imposizione vincolo ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera.

(*Omissis*).

La commissione, alla unanimità, delibera di proporre la imposizione dei vincoli d'insieme, ai sensi dell'art. 1 (numeri 3 e 4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla fascia costiera del territorio comunale di Pontecagnano così delimitata: mar Tirreno-fiume Picentino - strada ferrata Salerno-Battipaglia - comuni di Montecorvino Rovella e Battipaglia.

(*Omissis*).

(2012)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, dei periodi medi e dei salari medi per alcuni organismi cooperativi delle provincie di Brindisi, Firenze e Salerno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile e dei salari medi giornalieri per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari, i periodi medi di occupazione mensile, i salari medi giornalieri e la loro decorrenza per gli organismi cooperativi di seguito riportati sono determinati come segue:

Brindisi:

Compagnia autisti e autotrasportatori « S. Antonio » - Brindisi.
Salario medio giornaliero: L. 1.400;
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Decorrenza: 21 settembre 1967.

Compagnia autonoleggiatori « Sanvitese » - S. Vito dei Normanni:
Salario medio giornaliero: L. 1.400;
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Decorrenza: 20 novembre 1967.

Firenze:

Gruppo autotrasportatori « Il Giglio » - Firenze:
Salario medio giornaliero: L. 1.350;
Periodo di occupazione media mensile: 25 giornate;
Decorrenza: 16 novembre 1967.

Gruppo tassisti fiorentini - Firenze:
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 1° dicembre 1967.

Gruppo autotrasportatori del latte - Prato:
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 4 aprile 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Iolo » - Prato:
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 25 giugno 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Narnali » - Prato:
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 25 giugno 1968.

Gruppo piccoli autotrasportatori « Val di Bisenzio » - Prato:
Salario medio giornaliero: L. 1.300;
Decorrenza: 10 giugno 1968.

Salerno:

Carovana trasporti « La Rapida Ortofrutticola » - Salerno:
Salario medio giornaliero: L. 1.400;
Periodo di occupazione media mensile: 24 giornate;
Decorrenza: 2 maggio 1968.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2018)

DECRETO MINISTERIALE 26 febbraio 1970.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari, del periodo medio di occupazione mensile per la carovana « Valtellina » di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari e le Associazioni professionali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari il periodo medio di occupazione mensile da valere per i soci della carovana « Valtellina » facchinaggio per conto terzi in Milano, è determinato in ventitre giornate dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1965.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: RAMPA

(2019)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1970.

Misura del contributo per l'assistenza farmaceutica dovuto, per l'anno 1969, dai coloni e mezzadri e dai rispettivi concedenti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329;

Considerate le risultanze relative alle erogazioni delle prestazioni farmaceutiche rilevate nell'esercizio 1968, con riferimento alla categoria dei coloni e mezzadri;

Decreta:

Per l'anno 1969 il contributo capitario di cui all'art. 5, comma secondo, della legge 26 febbraio 1963, n. 329, è stabilito nella misura di lire 8.060 per ciascuna unità attiva del nucleo colonico e mezzadrile, accertata ai fini dell'applicazione del contributo relativo all'assicurazione contro le malattie.

Il contributo di cui al precedente comma è ripartito in ragione di L. 5.374 a carico del concedente e di lire 2.686 a carico del colono e mezzadro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(2014)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 2/1970 del 13 marzo 1970. Determinazione di acconti sulle ulteriori integrazioni per il 1969 alle imprese elettriche minori.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1158 del 18 gennaio 1967 che stabilisce il riconoscimento di una ulteriore integrazione a favore delle imprese elettriche minori che non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica;

Considerata la necessità di corrispondere alle imprese elettriche minori non trasferite all'E.N.E.L. la ulteriore integrazione prevista in base alle richieste ed agli accertamenti all'uopo effettuati;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347);

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896 del 15 settembre 1947);

Delibera:

A seguito delle domande presentate dalle imprese interessate, in base alle disposizioni di cui al provvedimento n. 1158 del 18 gennaio 1967, punto 5), allo scopo di ottenere la ulteriore integrazione per il 1969, e accertate le condizioni di cui al citato provvedimento, si dispone che il fondo di compensazione per la unificazione delle tariffe elettriche corrisponda alle imprese elettriche distributrici in appresso elencate, un acconto sulla ulteriore integrazione per ogni kWh venduto a terzi nel 1969, determinato con i criteri stabiliti al punto 3) del predetto provvedimento n. 1158, nella misura per ciascuna impresa indicata:

	Lire al kWh
1. S.I.P.P.I.C. - Capri (Napoli)	12 —
2. Elettrica Liparese - Lipari (Messina)	9,50
3. S.MED.E. - Pantelleria (Trapani)	25 —
4. S.I.E. - Isola del Giglio (Grosseto)	30 —
5. Off. El. Accardi - Favignana (Trapani)	4,50
6. S.EL.I.S. - Lampedusa (Agrigento)	32 —
7. D'Anna & Bonaccorsi - Ustica (Palermo)	24 —
8. Bofondi Carlo - Marettimo (Trapani)	20 —
9. Germano Ind. El. - Isole Tremiti (Foggia)	45 —
10. A.E.M. di S. Marina Salina (Messina)	31,50
11. Campo Egidio - Levanzo (Trapani)	32 —
12. A.E.M. di Linosa - Gestione S.EL.I.S. (Agrigento)	230 —
13. Nolana Ind. El. - Nola (Napoli)	13,50
14. S.E.E. - Petralia Sottana (Palermo)	25 —
15. Tobia Lerza & Figli - Forlì del Sannio (Campobasso)	16,50
16. Lazzari Elio - Imola (Bologna)	45 —
17. El. Girardi - Condove (Torino)	45 —

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
MAGRÌ

(2295)

Provvedimento n. 3/1970 del 13 marzo 1970. Integrazione per il ripianamento finanziario della Cassa conguaglio prezzo zucchero d'importazione da parte della Cassa conguaglio zucchero.

LA GIUNTA
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896, e successive disposizioni;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1222 del 20 giugno 1969, punto 5, lettera *e*), (*Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1969, n. 161);

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1216 del 21 maggio 1969 con cui è stata disposta una prima integrazione per il ripianamento finanziario della Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione;

Ritenuto che in base alle attuali disponibilità della Cassa conguaglio zucchero può essere stabilita una ulteriore integrazione alla Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione allo scopo di avviare il ripianamento finanziario di quest'ultima cassa;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347); di intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Considerata l'urgenza (art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896);

Delibera:

In applicazione di quanto disposto al punto 5, lettera *e*), del provvedimento C.I.P. n. 1222 del 20 giugno 1969, la misura di una seconda integrazione a favore della Cassa conguaglio prezzo zucchero di importazione viene stabilita nell'importo di un miliardo di lire.

Il versamento di tale integrazione verrà effettuato dalla Cassa conguaglio zucchero sotto la data del 31 marzo 1970.

Roma, addì 13 marzo 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
Presidente della giunta
MAGRÌ

(2296)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale del 3 marzo 1970:

Rosi Renzo, notaio residente nel comune di Seregno, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

De Fino Ettore, notaio residente nel comune di Lodi, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Codogno, stesso distretto.

Notari Giovanni, notaio residente nel comune di Annicco, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Monza, distretto notarile di Milano.

Salvini Giuliano, notaio residente nel comune di Ghemme, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Cusano Milanino, distretto notarile di Milano.

Cicogna Marco, notaio residente nel comune di Peschiera del Garda, distretto notarile di Verona, è trasferito nel comune di Verona.

Zorzi Grasselli Alvise, notaio residente nel comune di Motta di Livenza, distretto notarile di Treviso, è trasferito nel comune di Villafranca di Verona, distretto notarile di Verona.

(2061)

Con decreto ministeriale del 3 marzo 1970:

Bandiera Giovanni, notaio residente nel comune di Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Ferrara.

Fenoaltea Enrico, notaio residente nel comune di Roccalbenga, distretto notarile di Grosseto, è trasferito nel comune di Castel del Piano, stesso distretto.

Barzellotti Bruno, notaio residente nel comune di Lonato, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Brescia.

de Luise Antonio, notaio residente nel comune di Leno, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Santeramo in Colle, distretto notarile di Bari.

Comola Enrico, notaio residente nel comune di Davoli, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Novara.

Serri Gian Domenico, notaio residente nel comune di Montecchio, distretto notarile di Reggio Emilia, è trasferito nel comune di Reggio Emilia.

(2062)

Con decreto ministeriale del 3 marzo 1970:

Costamante Leo, notaio residente nel comune di Foiano della Chiana, distretto notarile di Arezzo, è trasferito nel comune di Figline Valdarno, distretto notarile di Firenze.

Savio Giuseppe, notaio residente nel comune di Susa, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Ghione Oscar, notaio residente nel comune di Venaria, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Cunsolo Arturo, notaio residente nel comune di Verolengo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Rubino Massaretto Simona, notaio residente nel comune di Oulx, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Moncalieri, stesso distretto.

Schippa Maria Silvana, notaio residente nel comune di Schiavi d'Abruzzo, distretto notarile di Lanciano, è trasferito nel comune di Sassoferrato, distretto notarile di Ancona.

(2060)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca della vacanza della cattedra di storia della filosofia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Roma.

Si comunica che l'avviso di vacanza della cattedra di storia della filosofia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1970, pag. 1249, è revocato, in quanto la facoltà anzidetta, con deliberazione del 6 febbraio 1970, ha provveduto alla copertura del posto medesimo, già dichiarato vacante con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 28 novembre 1969.

(2241)

Revoca della vacanza della cattedra di micologia presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna

Si comunica che l'avviso di vacanza della cattedra di micologia presso la facoltà di agraria dell'Università di Bologna è revocato, in quanto la facoltà anzidetta, nel destinare un posto di ruolo all'insegnamento di micologia, si è riservata di deliberare in merito alla modalità di copertura del posto medesimo.

Pertanto l'avviso anzidetto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 27 febbraio 1970, a pagina 1249, è da considerare privo di qualsiasi effetto.

(2242)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'11 luglio 1969 al 31 luglio 1969, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1324/69, n. 1372/69, n. 1446/69 e n. 1498/69, ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento C.E.E. n. 120/67 (settore cereali) esportati verso Paesi terzi.

Periodo dall'11 luglio 1969 al 17 luglio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la zona IV a), e b) (2)	53,45
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan e dell'Angola (2)	55,45
	- l'Angola	56,65
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,00
	- le Filippine	59,00
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	48,15
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	53,30
	- la Svizzera	55,45
	- le zone II e III	63,95
	- il Venezuela	60,95
	- gli altri paesi terzi	57,95
10.01 B	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	43,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.07 B	Miglio	25,00
10.07 C	Sorgo — durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,80
	- la zona III a) e b) (3)	92,80
	- la zona IV a), b) e c) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80
	- tenore in ceneri da 521 a 600	76,80
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,30
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	80,80
	- gli altri paesi terzi	68,30
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,30
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,30
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,40
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	87,15
	- la zona IV b) (3)	91,70
	- gli altri paesi terzi	82,70
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,80
	- la zona IV b) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80

Periodo dal 18 luglio 1969 al 25 luglio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la Polonia	52,35
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan e dell'Angola (2)	55,45
	- l'Angola	56,65
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,00
	- le Filippine	59,00
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	48,15
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	53,30
	- la Svizzera	55,45
	- le zone II e III (2)	63,95
	- il Venezuela	60,95
	- gli altri paesi terzi	57,95
10.01 B	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria e il Liechtenstein	43,25
	- la Svizzera	45,00
	- la Danimarca	39,25
	- la Polonia	51,50
	- gli altri paesi terzi	49,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.07 B	Miglio	25,00
10.07 C	Sorgo — durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,80
	- la zona III a) e b) (3)	92,80
	- la zona IV a), b) e c) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80
	- tenore in ceneri da 521 a 600	76,80
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,30
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	80,80
	- gli altri paesi terzi	68,30
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,30
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,30
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,40
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	87,15
	- la zona IV b) (3)	91,70
	- gli altri paesi terzi	82,70
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,80
	- la zona IV b) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80

Periodo dal 26 luglio 1969 al 30 luglio 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la zona I b) (2)	53,45
	- la Polonia	52,35
	- la zona IV a) e b) (2)	53,45
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	56,40
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan e dell'Angola (2)	55,45
	- l'Angola	56,65
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,00
	- le Filippine	59,00
	- il Portogallo	54,30
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	48,15
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	53,30
	- la Svizzera	55,45
	- le zone II e III (2)	63,95
	- il Venezuela	60,95
	- gli altri paesi terzi	57,95
10.01 B	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	50,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	45,00
	- la Polonia	53,25
	- gli altri paesi terzi	51,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.07 B	Miglio	25,00
10.07 C	Sorgo — durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	87,80
	- la zona III a) e b) (3)	92,80
	- la zona IV a), b) e c) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80
	- tenore in ceneri da 521 a 600	76,80
	- tenore in ceneri da 601 a 900	72,30
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	80,80
	- gli altri paesi terzi	68,30
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	63,30
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	57,30
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	41,40
	- tenore in ceneri da 701 a 850	41,40
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	41,40
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	32,40
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	32,40
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	27,40
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	27,40
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	87,15
	- la zona IV b) (3)	91,70
	- gli altri paesi terzi	82,70
11.02 A I a) 2	Semole e semolini di grano tenero:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	87,80
	- la zona IV b) (3)	90,80
	- gli altri paesi terzi	81,80

Per il 31 *luglio* 1969

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. — lire italiane 625) (1)
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I a), ad eccezione del Libano e della RAU (2)	52,00
	- il Libano	54,75
	- la RAU	61,00
	- la zona I b) (2)	61,25
	- la Polonia	60,00
	- la zona IV a) e b) (2)	61,00
	- la zona IV c), ad eccezione del Brasile e della Colombia (2)	55,45
	- il Brasile	61,50
	- la Colombia	57,50
	- la zona V a), ad eccezione della Penisola Araba, dell'Irak, dell'Iran e del Pakistan (2)	48,90
	- il Pakistan	51,35
	- la zona V b), ad eccezione dell'Etiopia, del territorio francese degli Afars e degli Issas, del Sudan e dell'Angola (2)	55,45
	- l'Angola	56,65
	- la zona V c), ad eccezione delle Filippine (2)	60,00
	- le Filippine	59,00
	- il Portogallo	57,00
	- la Jugoslavia	51,00
	- l'Irlanda	53,45
	- la Danimarca	51,25
	- la Norvegia	52,00
	- il Regno Unito	48,15
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	47,50
	- gli altri paesi terzi	50,35
	- per le esportazioni di un prodotto che ha subito, prima dell'importazione nel paese destinatario e dopo la sua uscita dal territorio della Comunità o dopo che sia stato posto sotto controllo doganale, un trattamento che escluda la sua destinazione per l'alimentazione umana verso:	
	- il Regno Unito	53,30
	- la Svizzera	55,45
	- le zone II e III (2)	63,95
	- il Venezuela	60,95
	- gli altri paesi terzi	57,95
10.01 B	Frumento duro	47,00
10.02	Segala	38,00
10.03	Orzo:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona V c) (2)	52,00
	- l'Austria, il Liechtenstein, la Svizzera e la Danimarca	45,00
	- la Polonia	55,25
	- gli altri paesi terzi	51,50
10.04	Avena	32,00

Numero della Tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per T.M. (1 u.c. = lire italiane 625) (1)
10.05 B	Granturco altro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la Svizzera, l'Austria e il Liechtenstein	34,00
	- il Regno Unito	38,00
	- gli altri paesi terzi	39,00
10.07 B	Miglio	25,00
10.07 C	Sorgo — durra	41,75
ex 11.01	Farina di frumento e di frumento segalato:	
	- tenore in ceneri da 0 a 520:	
	- per le esportazioni verso:	
	- le zone I e II (3)	89,30
	- la zona III a) e b) (3)	94,30
	- la zona IV a), b) e c) (3)	92,30
	- gli altri paesi terzi	83,30
	- tenore in ceneri da 521 a 600	78,30
	- tenore in ceneri da 601 a 900	73,80
	- tenore in ceneri da 901 a 1100:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona IV a), b) e c) (3)	82,30
	- gli altri paesi terzi	69,80
	- tenore in ceneri da 1101 a 1650	64,80
	- tenore in ceneri da 1651 a 1900	58,80
ex 11.01	Farina di segala:	
	- tenore in ceneri da 0 a 700	42,90
	- tenore in ceneri da 701 a 850	42,90
	- tenore in ceneri da 851 a 1150	42,90
	- tenore in ceneri da 1151 a 1400	33,90
	- tenore in ceneri da 1401 a 1600	33,90
	- tenore in ceneri da 1601 a 1800	28,90
	- tenore in ceneri da 1801 a 2000	28,90
11.02 A I a) 1	Semole e semolini di grano duro:	
	- per le esportazioni verso:	
	- la zona II (3)	88,65
	- la zona IV b) (3)	93,20
	- gli altri paesi terzi	84,20
	Semole e semolini di grano tenero:	
11.02 A I a) 2	- per le esportazioni verso:	
	- la zona I (3)	89,30
	- la zona IV b) (3)	92,30
	- gli altri paesi terzi	83,30

NOTE

(1) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.

(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(2) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: *a*) Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia;
b) Marocco, Algeria, Tunisia.

ZONA II: Polonia, U.R.S.S. (porti del Mar Baltico).

ZONA III: *a*) Cecoslovacchia, Ungheria;
b) Romania, Bulgaria, U.R.S.S. (porti del Mar Nero).

ZONA IV: *a*) Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano;
b) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
c) Paesi dell'America del Sud.

ZONA V: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territori d'Africa;
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(3) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede C.E.E., è il seguente:

ZONA I: Libia, Repubblica Araba Unita, Israele, Giordania, Libano, Siria, Cipro, Turchia.

ZONA II: Mauritania, Senegal, Guinea, Costa d'Avorio, Dahomey, Togo, Mali, Alto Volta, Niger, Repubblica Centrafricana, Congo (Brazzaville), Ciad, Gabon, Camerun, Congo (Kinshasa), Gambia, Sierra Leone, Ghana, Nigeria, Sud-Ovest Africano.

ZONA III: *a*) Messico e paesi dell'America Centrale ivi comprese le Grandi e Piccole Antille;
b) Paesi dell'America del Sud.

ZONA IV: *a*) I paesi della penisola araba, Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, India (compreso Bhutan e Sikkhin), Nepal, Ceylon, Birmania, Isole dell'Oceano Indiano;
b) Altri paesi e territorio d'Africa (ad eccezione dei paesi del Maghreb);
c) Altri paesi e territori d'Asia e d'Oceania.

(1697)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Mossano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1970, il comune di Mossano (Vicenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.793.595, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2192)

Autorizzazione al comune di Mugnano di Napoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1970, il comune di Mugnano di Napoli (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.965.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2193)

Autorizzazione al comune di Roccapiemonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1970, il comune di Roccapiemonte (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 52.014.073, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2194)

Autorizzazione al comune di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1970, il comune di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 64.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2195)

Autorizzazione al comune di Sezze ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 6 marzo 1970, il comune di Sezze (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 99.695.660, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2196)

Autorizzazione all'associazione «Opera regionale assistenza e formazione operai sardi», con sede in Cagliari, ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti, il 27 gennaio 1970, registro n. 3 Interno, foglio n. 337, l'associazione «Opera regionale assistenza e formazione operai sardi», (O.R.A.F.O.S.), con sede in Cagliari, è stata autorizzata — su proposta del Ministro per l'interno — ad accettare la donazione disposta dal rev. don Giuseppe Müller con atto 30 aprile 1968, a rogito del notaio dott.ssa Anna Maria Cara, n. rep. 21895/10324, avente per oggetto due appezzamenti di terreno, siti in Santulussurgiu, regione «Bau de Littu», e distinti in quel catasto rispettivamente al foglio n. 38, mapp. 3, are 93.000 e al foglio n. 38, mapp. 12-*a*, ha. 1.60.00 e mapp. 17-*a*, ha. 1.40.00.

(1961)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministero del commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzia di questa con la seguente circolare:

n. A-221 del 18 febbraio 1970, relativa a «biglietti di Stato e di banca italiani e monete metalliche italiane aventi corso legale».

(2064)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 23 febbraio 1970, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Primavera 62 », con sede in Roma, costituita in data 2 marzo 1962 per atto del notaio avv. Pietro Pomar.

Dalla data del decreto il dott. Rosario Piro è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società per un periodo di sei mesi.

(2078)

Scioglimento della società cooperativa « Produrre e progredire », con sede in Viterbo

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 marzo 1970 la società cooperativa agricola « Produrre e progredire », con sede in Viterbo, costituita per rogito De Facendis in data 2 dicembre 1958, rep. 10855, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2079)

Scioglimento della società cooperativa edilizia « La Rosa », con sede in Avellino

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 marzo 1970 la società cooperativa edilizia « La Rosa », con sede in Avellino, costituita per rogito Capasso in data 5 ottobre 1963, rep. 3275, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

(2080)

Scioglimento della società cooperativa agricoltori di Calitri, con sede in Calitri

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 25 febbraio 1970, la società cooperativa agricoltori di Calitri, con sede in Calitri (Avellino), costituita per rogito Di Milia in data 27 febbraio 1945, repertorio n. 4446, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Angelo Giannelli.

(1928)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso riguardante il sorteggio, per il rimborso, di titoli rappresentanti obbligazioni: 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione; 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione; 5 % serie ordinaria trentennale; 5 % serie ordinaria trentacinquennale; 5,50 % serie ordinaria trentennale; 6 % serie speciale A.N.A.S.; 6 % serie ordinaria trentennale; 7 % serie ordinaria trentennale.

Si notifica che il giorno 1° aprile 1970, con inizio alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio di credito per le opere pubbliche, via Quintino Sella n. 2, Roma, alle seguenti operazioni:

a) *in ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Milano » - 2ª emissione:*

Estrazione a sorte di:
n. 946 titoli di L. 12.500
» 805 titoli di » 25.000
» 721 titoli di » 50.000

in totale n. 2.472 titoli per il complessivo valore nominale di L. 68.000.000;

b) *in ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » - 1ª emissione:*

Estrazione a sorte di:
n. 600 titoli di L. 500
» 460 titoli di » 2.500
» 680 titoli di » 5.000
» 472 titoli di » 12.500

in totale n. 2.212 titoli per il complessivo valore nominale di L. 10.750.000;

c) *in ordine alle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentennale:*

Estrazione a sorte di:
n. 1.623 titoli di L. 50.000
» 2.158 titoli di » 500.000
» 578 titoli di » 1.000.000
» 28 titoli di » 5.000.000

in totale n. 4.387 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.878.150.000;

d) *in ordine alle obbligazioni 5 % serie ordinaria trentacinquennale:*

Estrazione a sorte di:
n. 5.436 titoli di L. 5.000
» 2.947 titoli di » 12.500
» 2.087 titoli di » 25.000
» 2.365 titoli di » 50.000
» 999 titoli di » 500.000

in totale n. 13.834 titoli per il complessivo valore nominale di L. 733.942.500;

e) *in ordine alle obbligazioni 5,50 % serie ordinaria trentennale:*

Estrazione a sorte di:
n. 1.689 titoli di L. 50.000
» 1.572 titoli di » 500.000
» 373 titoli di » 1.000.000
» 58 titoli di » 5.000.000

in totale n. 3.692 titoli per il complessivo valore nominale di L. 1.533.450.000;

f) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie speciale A.N.A.S. - emissione 1966:*

Estrazione a sorte di:
n. 145 titoli di L. 50.000
» 87 titoli di » 250.000
» 145 titoli di » 500.000
» 406 titoli di » 1.000.000

in totale n. 783 titoli per il complessivo valore nominale di lire 507.500.000;

g) *in ordine alle obbligazioni 6 % serie ordinaria trentennale:*

Estrazione a sorte di:
n. 1.527 titoli di L. 12.500
» 10.757 titoli di » 50.000
» 7.914 titoli di » 500.000
» 1.998 titoli di » 1.000.000
» 80 titoli di » 5.000.000
» 3 titoli di » 10.000.000

in totale n. 22.279 titoli per il complessivo valore nominale di L. 6.941.937.500;

h) *in ordine alle obbligazioni 7 % serie ordinaria trentennale:*

Estrazione a sorte di:
n. 5 titoli di L. 50.000
» 3 titoli di » 500.000
» 3 titoli di » 1.000.000

in totale n. 11 titoli per il complessivo valore nominale di lire 4.750.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 6 marzo 1970

(2147)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, concernente la revisione dei ruoli organici e delle carriere del personale del Ministero della sanità e dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 268, con il quale vengono fissate norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante nuove norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, con cui sono stati, rispettivamente, approvati il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Vista la legge 6 dicembre 1965, n. 1367, con la quale sono state apportate modifiche alla legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32;

Il suddetto limite di età è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande per la partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengano alle altre categorie assimilate dalle disposizioni in vigore ai combattenti.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanamento e non possano farvi ritorno;

f) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, per i profughi dalla Somalia rimpatriati fino al 31 marzo 1950, per i profughi dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano; per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), per i profughi rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia, da Tangeri contemplati dalla legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e per i profughi ed i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), per i connazionali rimpatriati dal Marocco (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1965), per i connazionali rimpatriati da Zanzibar (Tanzania) e dal Sudan (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 luglio 1966), per i connazionali rimpatriati da Giordania, Iraq, Israele, Libano, Nigeria, Repubblica Araba Unita, Repubblica Araba Siriana e dalla Penisola Arabica (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967).

Per gli stessi profughi che siano disoccupati il limite massimo di età è protratto ad anni 55;

3) il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra;

Le elevazioni di cui al precedente n. 1) si cumulano con le elevazioni contemplate ai numeri 2) e 3) purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) inoltre il limite massimo di età è protratto sino a 40 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche, nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

6) per gli assistenti ordinari di università o di istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato, ai termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre per gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria.

In ogni caso e anche quando si possono cumulare altri benefici non si può superare il limite massimo di anni 40;

7) il limite massimo di età è protratto a 45 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè non siano decorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto di impiego;

8) il limite massimo di età è protratto a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare e civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951, per la Libia e fino al 31 marzo 1950 per la Somalia), per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i mutilati ed invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, per i mutilati ed invalidi della repubblica sociale italiana (legge 24 novembre 1961, n. 1298).

Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 nel caso di invalidi con minorazioni ascritte:

a) alla nona e decima categoria della tabella *A*, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima;

b) alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelle contemplate nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa;

c) alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelle contemplate dalle voci da 4 a 10 della tabella stessa.

Il limite massimo di età è protratto altresì a 55 anni, per i mutilati ed invalidi civili di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, per le vedove e gli orfani di cui alla legge 15 novembre 1965, n. 1288, nonchè per i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851;

9) la condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli impiegati civili di ruolo e per gli operai di ruolo dello Stato;

10) si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

11) si prescinde, altresì, dal limite massimo di età, ai sensi della legge 26 marzo 1965, n. 229, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè per i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'arma dei carabinieri e dei corpi predetti;

C) buona condotta;

D) godimento dei diritti politici;

E) idoneità fisica all'impiego.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

F) laurea in medicina veterinaria;

G) abilitazione all'esercizio professionale.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine massimo per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, in conformità del modello allegato e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Div. IV, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di presentazione delle domande è stabilita, in ogni caso, dal timbro datario apposto su di esse da parte del Ministero ricevente.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine dianzi specificato anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo, nonchè di quelle che presentate, eventualmente, nei termini all'amministrazione di appartenenza o ad un ufficio periferico, siano giunte tardivamente al Ministero, oppure siano giunte in ritardo per fatto imputabile al servizio postale.

I candidati debbono dichiarare nella domanda, oltre il proprio nome e cognome:

1) luogo e data di nascita, nonchè, in caso abbiano superato il 32° anno, i titoli che diano diritto ad elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere dal medesimo;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche se sia intervenuta l'estinzione della pena ovvero sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) il possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo, ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

6) il possesso del titolo di studio richiesto, con l'indicazione della data e dell'università presso la quale è stato conseguito;

7) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, ovvero del certificato di abilitazione provvisoria, con l'indicazione della data e dell'università presso cui sono stati, rispettivamente, conseguiti o rilasciati.

I candidati provvisoriamente abilitati all'esercizio professionale che abbiano chiesto ed ottenuto il rilascio del diploma di abilitazione definitiva, previsto dall'art. 8 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, dovranno far menzione di quest'ultimo titolo;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le lingue estere prescelte, tra quelle indicate nel programma di esame, per la prova obbligatoria e per l'eventuale prova facoltativa;

10) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione di non essere stati destituiti o dispensati, nè di essere decaduti dall'impiego.

La domanda, dovrà, inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito del candidato, il quale ha l'obbligo di comunicare, tempestivamente, al Ministero le eventuali variazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Le domande che non contengano la dichiarazione dei requisiti richiesti non possono essere regolarizzate, sicchè saranno esclusi dal concorso i candidati che incorrano in omessa o incompleta dichiarazione del possesso dei necessari requisiti.

L'amministrazione potrà consentire la regolarizzazione delle domande redatte in bollo insufficiente o su carta libera o delle domande nelle quali la firma del candidato non sia stata autenticata o sia stata autenticata da autorità diversa da quella prescritta dal bando entro un termine perentorio di quindici giorni da comunicarsi all'interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta nonchè le cause di risoluzione degli eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego.

Si riserva, altresì, di sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia, ai fini dell'accertamento del requisito di cui alla lettera *E*) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta a norma delle vigenti disposizioni.

Art. 5.

Programma e svolgimento delle prove di esame

Il concorso comprende prove scritte, pratiche ed orali secondo il programma allegato al presente decreto.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Tanto le prove scritte quanto quelle pratiche ed orali avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà data comunicazione della data e della sede dello svolgimento delle prove scritte, di quelle pratiche e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I candidati, a pena di esclusione dovranno presentarsi agli esami muniti di un documento di riconoscimento valido.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 6.

Valutazione delle prove di esame

Sono ammessi alle prove pratiche ed orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Le prove pratiche e la prova orale non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, la media dei voti riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.

Alla votazione predetta sarà, inoltre, aggiunto un ventesimo del punteggio ottenuto in ciascuna prova facoltativa nel cui esperimento di esame il candidato abbia riportato almeno sette decimi nella prova scritta e sei decimi nella prova orale.

Art. 7.

Presentazione dei documenti

I candidati che abbiano superato tutte le prove e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al Ministero della sanità Direzione generale degli affari amministrativi e del personale Divisione IV, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti prescritti per dimostrare il possesso dei titoli stessi.

I titoli di precedenza o preferenza nella nomina sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine indicato nel comma precedente.

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire all'indirizzo predetto, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in bollo, unitamente ad un elenco in duplice copia dei documenti stessi; copia di tale elenco sarà restituita per ricevuta ad avvenuto riscontro della documentazione prodotta:

a) diploma originale o copia notarile autenticata del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2 per l'ammissione al concorso.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o di distruzione del diploma originale, è ammessa la presentazione del relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso;

b) diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio medesimo, in originale o copia autenticata da notaio.

I concorrenti che abbiano ottenuto, in sostituzione del certificato di abilitazione provvisoria, il diploma di abilitazione definitiva, dovranno esibire, in originale o copia autenticata da notaio quest'ultimo titolo;

c) estratto dell'atto di nascita.

Se l'aspirante è nato all'estero e la trascrizione dell'atto di nascita nei registri dello stato civile di un comune italiano non è ancora avvenuta deve essere presentato un certificato dell'autorità consolare.

Ove l'atto sia redatto in lingua straniera, deve essere accompagnato da una traduzione in italiano certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare italiana nel paese in cui il documento è stato rilasciato ovvero da un traduttore ufficiale.

Le firme sugli atti formati all'estero, redatti e vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani all'estero, debbono essere legalizzate dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età dovranno produrre i documenti atti a comprovare il diritto all'aumento del limite massimo di età, salvo che non vi abbiano già provveduto nel presentare i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina;

d) certificato di cittadinanza italiana;

e) certificato di godimento dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale dovrà risultare che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso.

Nel certificato dovrà essere precisato che si è provveduto all'accertamento sierologico del sangue per la lue prescritto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, che, all'uopo, deve essere eseguito presso istituti o laboratori autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che questi non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro;

h) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, secondo che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o rinvio previsti dalle vigenti disposizioni, nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della Marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva debbono presentare un certificato di esito di leva, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva; per gli appartenenti alla leva del mare, il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito dell'amministrazione a produrre la prescritta documentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Il personale statale di ruolo e dei ruoli aggiunti deve presentare, nel termine sopra specificato, soltanto i seguenti documenti, rimanendo esonerato dalla presentazione degli altri:

1) copia integrale dello stato matricolare, rilasciata dal competente organo dell'amministrazione dalla quale dipendono, di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento della comunicazione;
2) titolo di studio;
3) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
4) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva, di rafferma, in carriera continuativa e quelli appartenenti a corpi armati dello Stato, possono presentare i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) diploma di abilitazione all'esercizio professionale;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue previsto dalla legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492,

purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza, mediante citazione degli estremi dell'attestato di povertà sugli atti rilasciati in esenzione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per prendere parte a concorsi banditi dall'amministrazione della sanità o da altre amministrazioni.

Tuttavia, i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, le autorità che li hanno rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti, hanno altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempre che idonei a documentare le posizioni da attestare.

La mancata presentazione di un documento, nel termine prescritto dal presente bando, comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8.

Graduatoria del concorso

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria di merito, con il punteggio conseguito da ciascun candidato.

Il Ministro, con proprio decreto, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero; di tale pubblicazione si darà notizia, mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 7 i documenti di rito, conseguiranno la nomina in prova, con la qualifica di veterinario provinciale di 3ª classe.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi; durante tale periodo essi avranno diritto al trattamento economico della qualifica iniziale della carriera di appartenenza. Ai vincitori del concorso che provengano dalla stessa o da diversa amministrazione e che siano provvisti di stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera, anche semplicemente economica.

A coloro tra i vincitori che provengano dal personale non di ruolo competerà il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Compiuto il periodo di prova, i veterinari provinciali di 3ª classe in prova conseguiranno la nomina in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con decreto motivato.

In tal caso spetterà all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, quindi, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1970
Registro n. 2, foglio n. 111

PROGRAMMA DI ESAME

L'esame consterà di tre prove scritte, di tre prove pratiche e di una orale.

PROVE SCRITTE

1ª *prova*:

Etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomo-patologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle seguenti malattie trasmissibili degli animali: afta epizootica, peste bovina, pleuro polmonite essudativa contagiosa dei bovini, peste suina, rabbia, affezioni influenzali degli equini, tubercolosi bovina, brucellosi, mastite catarrale contagiosa dei bovini, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, gastroenterotossiemie, salmonellosi, malrossino, morva, morbo coitale maligno, tricomoniasi, distomatosi e strongilosi dei ruminanti, malattie del pollame (pseudo peste, malattia respiratoria cronica, bronchite infettiva, corizza contagiosa, laringo tracheite infettiva, colera aviarie, pullorosi). Sterilità dei bovini da cause infettive.

2ª *prova*:

Ispezioni degli alimenti di origine animale e zootecnica:

a) ispezione delle carni fresche e preparate e dei prodotti della pesca. Macelli pubblici e privati, mercati di bestiame, delle carni, del pesce. Controllo sanitario della produzione del latte;

b) igiene zootecnica;

c) alimentazione del bestiame;

d) produzione zootecnica;

e) scelta dei riproduttori e metodi di riproduzione in zootecnica;

f) fecondazione artificiale degli animali nei riguardi sanitari e zootecnici.

3ª *prova*:

Lingue estere:

Traduzione dall'italiano in una delle seguenti lingue: francese, inglese, tedesco e spagnolo, a scelta del candidato, per la cui esecuzione è ammesso l'uso del vocabolario. Il candidato può inoltre, chiedere di sostenere una prova facoltativa di lingue sempre scelta tra le quattro summenzionate, ma diversa da quella scelta per la prova obbligatoria.

PROVE PRATICHE

1ª *prova*:

Prova di laboratorio, consistente nella diagnosi delle principali malattie trasmissibili degli animali.

2ª *prova*:

Ispezione delle carni fresche e preparate e degli altri alimenti di origine animale.

3ª *prova*:

Accertamento clinico su animale infetto e sospetto di malattia trasmissibile.

PROVA ORALE

a) etiologia, epizoologia, patogenesi, sintomatologia, lesioni anatomopatologiche, diagnosi differenziale e sperimentale, terapia, profilassi e polizia veterinaria delle malattie trasmissibili degli animali, previste dal vigente regolamento di polizia veterinaria;

b) disinfezione e disinfestazione;

c) ispezione delle carni fresche e preparate e degli alimenti di origine animale;

d) zootecnica, limitatamente agli argomenti indicati nella seconda prova scritta;

e) ordinamento sanitario e amministrativo dello Stato, legislazione veterinaria;

f) lingua estera obbligatoria ed eventuale altra lingua facoltativa (lettura e traduzione a vista).

Roma, addì 20 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Schema di domanda

Al Ministero della sanità - Direzione generale degli affari amministrativi e del personale - Divisione IV - ROMA

Il sottoscritto (nome e cognome) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . residente in . . . . (provincia di . . . .) chiede di essere ammesso al concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità.

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perchè . . . . ovvero: ha diritto all'esenzione dal limite massimo di età perchè . . . . (solo per coloro che abbiano superato il 32° anno di età);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ovvero: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .,

4) non ha riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . . . .(da indicare anche se sia intervenuta l'estinzione della pena oppure sia stato concesso il perdono giudiziale o la sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) è in possesso del diploma di laurea in medicina veterinaria, conseguito presso l'Università di . . . . in data . . . .;

6) è in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale (o del certificato di abilitazione provvisoria), conseguito (o rilasciato) in data . . . . presso l'Università di (o dall'Università di) . . . .,

7) è in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso;

8) per quanto riguarda gli obblighi militari (limitatamente agli uomini) la sua posizione è la seguente . . . .;

9) non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni; ovvero: ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi: . . . ., ovvero: presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . . . in qualità di . . . . ,

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni, nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se l'aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);

11) per la prova obbligatoria di lingua straniera, sceglie la lingua . . . . e per quella facoltativa la lingua . . . .;

12) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma

N.B.: Il Ministero della sanità non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. Eventuali variazioni di indirizzo debbono essere comunicate tempestivamente. La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme prevista dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(1907)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-A vacante nella provincia di Palermo

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 3 aprile 1969, per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*A* vacante nella provincia di Palermo;

Visto il decreto ministeriale in data 16 febbraio 1970, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*A* vacante nella provincia di Palermo, nell'ordine appresso indicato:

1. Ferraro dott. Domenico	punti	104,81	su 150
2. De Gaetano dott. Giuseppe	»	103,50	»
3. Di Pilla dott. Giovannangelo	»	103,22	»
4. De Lisi dott. Leonardo	»	102,36	»
5. Montanaro dott. Pierino	»	99,81	»
6. Rianò dott. Enrico	»	99,18	»
7. Aniceti dott. Dante	»	99,09	»
8. Cappello dott. Agostino	»	97,18	»
9. Silvano dott. Guido	»	90,77	»
10. Argento dott. Emanuele	»	82,00	»
11. Lupo dott. Giuseppe	»	81,50	»
12. Brancati dott. Giovanni Corrado	»	80,72	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1970

p. *Il Ministro*: SARTI

(2116)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso per esami a centoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Il supplemento straordinario al n. 3 (marzo 1970) del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 27 gennaio 1970, registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1970, registro n. 7, foglio n. 128, che approva la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso per esami a centoquaranta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

(2260)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario delle prove scritte del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

Le prove scritte di esame del concorso a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, bandito con decreto ministeriale 5 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 18 ottobre 1969, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei sottonotati giorni:

22 aprile 1970, ore 8: cultura generale;
23 aprile 1970, ore 8: matematica e fisica.

(2028)

Diario delle prove scritte del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi.

Le prove scritte di esame del concorso a trentacinque posti di sottotenente in servizio permanente effettivo dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, bandito con decreto ministeriale 5 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 20 ottobre 1969, avranno luogo in Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei sottonotati giorni:

20 aprile 1970, ore 8: cultura generale;
21 aprile 1970, ore 8: matematica.

(2029)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.